



# COMUNE DI VITULANO

(Provincia di Benevento)

Comune del Parco Regionale Taburno Camposauro

[www.comunevitulano.it](http://www.comunevitulano.it)

pec: [vitulano@pec.cstsannio.it](mailto:vitulano@pec.cstsannio.it)

Viale San Pietro, n. 10 - Cap. 82038

P.IVA 00587790627

Tel. 0824/878622 - Fax 870230

C.F. 80002630624

Prot. 41

**Agli Amministratori Comunali, ai Dipendenti Comunali  
ed al personale che a qualsiasi titolo frequenta il Comune  
SEDE**

**OGGETTO: Oggetto:** *Misure adottate per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria in linea con quanto previsto dal **DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229 in vigore dal 31/12/2021.***

Con la presente nota e in applicazione del Decreto-legge in oggetto, i soggetti che per differenti mansioni e/o scopi accedono alla Casa Comunale (lavoratori, amministratori, utenti) sono invitati ad attenersi alle disposizioni che seguono.

**1. Le persone che hanno avuto un contatto con un positivo, se sono vaccinate con tre dosi, guarite o hanno effettuato il richiamo da meno di 120 giorni non devono fare quarantena ma sottoporsi ad auto sorveglianza.**

Questo significa che fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione devono indossare la mascherina FFP2 ed effettuare – solo se sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso.

Si ricorda che per **contatti stretti** si intendono:

- i conviventi
- chi ha avuto un contatto fisico diretto (per esempio la stretta di mano)
- chi è stato a contatto diretto (faccia a faccia) per oltre 15 minuti a meno di 2 metri di distanza senza protezione in un ambiente chiuso
- il passeggero in treno o in aereo seduto a meno di 2 posti di distanza
- i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo o del treno dove la persona positiva era seduta
- il personale sanitario senza adeguati dispositivi di protezione.

**2. Se la vaccinazione risale a più di quattro mesi, i contatti con un positivo devono osservare 5 giorni di quarantena, con obbligo di tampone negativo al termine di periodo di isolamento.**

**3. Se i contatti con un positivo non sono vaccinati, devono osservare 10 giorni di quarantena.**

Le **persone asintomatiche** *«risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo».*

Le **persone sintomatiche** *«risultate positive possono rientrare dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi».*

Si ricorda, altresì, che le mascherine sono obbligatorie anche all'aperto, che per il personale della pubblica amministrazione non è attualmente previsto l'obbligo vaccinale (riservato al personale sanitario, scolastico, forze dell'ordine, lavoratori esterni delle Rsa), ma che è comunque necessario il green pass base.

In caso di assenza per mancanza di green pass, benché non siano previsti provvedimenti disciplinari, dopo cinque giorni scatta la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio.

Secondo il D.lgs. 81/08 e s.m.i., il Datore di Lavoro ha facoltà di adottare le misure che ritenga utili a garantire la salute di lavoratori, amministratori e utenti.

**Pertanto, con la presente si invitano i soggetti di cui al punto 1. a comunicare tempestivamente la loro situazione di contatti stretti, così da valutare l'opportunità di adottare misure suppletive ai protocolli già in adozione e di valenza temporanea quali destinazione ad altra mansione, spostamento in aree/locali meno frequentati etc..**

Vitulano 04/01/2022

Il Datore di Lavoro  
Ing. Luigi Travaglione



## **Allegato**

### **Stralcio del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229**

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

***Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021***

#### Art. 2

Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7

o dell'auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.».

#### Art. 4

Disciplina sanzionatoria

1. La violazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli obblighi previsti dall'articolo 2 del presente decreto è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La violazione delle disposizioni

previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, commi 1 e 2, 8, commi 1 e 2, 11, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dai medesimi articoli. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Alle violazioni delle disposizioni relative all'accesso ai servizi e alle attività di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere a-bis), e) e g-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52.